



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

# Art. 3

## Diritto allo studio

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. Le università e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Versione in vigore dal 28 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore |
| Estremi       | Legge 12 aprile 2022, n. 33                                                             |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022                                                   |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-iscrizione-contemporanea-a-due-corsi-di/art-3-diritto-allo-studio>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it